Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto dell'8 settembre 1976, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria del capitano Robert George Mc BRIDE, il 16 maggio 1976 in Trasaghis (Udine). — Pilota elicotterista delle forze armate canadesi, si prodigava con generoso slancio ed eccezionale abnegazione nell'opera di soccorso alle popolazioni terremotate del Friuli. Nel sorvolare, unitamente ad altri due connazionali, un'impervia zona montana per rifornire di viveri una località isolata precipitava col suo velivolo, immolando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

MEDAGLIE D'ARGENTO

MASSEY Raymond Henry, capitano medico, e ABAR Robert Gregory, sergente, il 16 maggio 1976 in Trasaghis (Udine). — Effettivo allo squadrone elicotteri tattici delle forze armate canadesi, si distingueva, per slancio ed encomiabile abnegazione, nell'opera di soccorso alle popolazioni terremotate del Friuli. Nel sorvolare, unitamente ad altri due connazionali, un'impervia zona montana per rifornire di viveri una località isolata, precipitava col velivolo rimanendo gravemente ferito. Nobile esempio di elette virtù civiche e di non comune altruismo.

(7624)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 aprile 1977, n. **401.**

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Attesa la necessità di apportare alcune modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio locale marittimo di Termoli viene elevato a circondario marittimo ed assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Termoli.

Art. 2.

I limiti territoriali del circondario marittimo di Ortona, in conseguenza della modificazione di cui all'articolo 1, sono variati in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — BONIFACIO — LATTANZIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 31

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sotto indicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA			
Pescara	Termoli	Dalla foce del Saccione alla foce del Trigno escluso			Campobasso
	Ortona	Dalla foce del Trigno al fosso Petraro escluso	Vasto	Marina di S. Vito Francavilla	L'Aquila Chieti
		Dal fosso Petraro alla foce del Tronto esclusa	Giulianova	Silvi - Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro	Pescara Teramo
S. Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto inclusa alla foce del Chienti esclusa		Grottammare - Cupra Marittima Pedaso Porto S. Giorgio	Ascoli Piceno
Ancona		Dalla foce del Chienti alla foce del Cesano esclusa	Senigallia	Porto Civitanova Porto Recanati Numana Falconara M.ma	Macerata Ancona Perugia
Rimini	Pesaro	Dalla foce del Cesano al torrente Tavollo escluso	Fano	Marotta Gabicce a Mare	Forlì Pesaro
		Dal torrente Tavollo al comune di Cesenatico incluso	Cattolica Cesenatico	Riccione Viserba Bellaria	

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1955, n. 257, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il telex n. 1021-24/14-8 del 4 aprile 1977, con il quale il Ministero di grazia e giustizia ha chiesto che il dott. Achille Toro, magistrato di tribunale addetto all'ufficio legislativo, sia nominato rappresentante del Ministero stesso, in sostituzione del dott. Renato Fulgenzi che, trasferito ad altro ufficio, non è più in grado di adempiere all'incarico che gli era stato conferito;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1967, con cui il dott. Renato Fulgenzi è stato nominato membro della citata commissione;

Decreta:

Il dott. Achille Toro, magistrato di tribunale addetto all'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dott. Renato Fulgenzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1977
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 288

(7466)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Bagno a Ripoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7672)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, in Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), con effetto dal 3 novembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1976 e 30 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7588)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Approvazione dei programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo da preporre alle scuole ed istituti che perseguono particolari finalità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1975, n. 970, recante norme in materia di scuole aventi particolari finalità e, in particolare, l'art. 8 nel quale si prescrive che il personale direttivo e docente delle predette scuole deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione;

Visto il disposto del medesimo art. 8 in base al quale i programmi del corso biennale sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1976, con il quale è stata istituita una commissione di esperti con l'incarico di elaborare il programma del predetto corso biennale;

Esaminata la proposta di programmi presentata dalla commissione stessa;

Udito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 e dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, il parere della sezione 3ª e della sezione 2ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pronunziati rispettivamente nell'adunanza in data 15 maggio 1977 e nell'adunanza in data 19 aprile 1977;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sono approvati i programmi allegati al presente decreto e proposti dalla commissione di cui al decreto ministeriale in data 1° ottobre 1976, per il corso biennale destinato alla specializzazione del personale direttivo e docente delle scuole aventi particolari finalità.

Dei programmi costituiscono parte integrante la « premessa » e le note aggiuntive ed esplicative.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: MALFATTI

PROGRAMMI DEI CORSI BIENNALI TEORICO-PRATICI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 OTTOBRE 1975, N. 970.

PREMESSA

I presenti programmi sono predisposti per le scuole e gli istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione che intendono promuovere la formazione del personale direttivo, docente ed educativo preposto alle istituzioni, sezioni o classi di scuole statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

I programmi sono unitari nel senso che, per il conseguimento del titolo di specializzazione, propongono contenuti comuni sia per il personale direttivo e docente di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sia per quello delle scuole per non vedenti e per sordomuti di cui all'art. 10, sia per il personale assistente-educatore di cui all'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Per corrispondere tuttavia alle diverse esigenze dei vari tipi di scuole o istituzioni e dei differenti ruoli professionali, nella applicazione dei programmi previsti per il I e per il II anno di corso saranno apportate specifiche variazioni ed integrazioni, secondo le istruzioni che seguono.

Il titolo di specializzazione che l'allievo consegue al termine del corso teorico-pratico di durata biennale deve consentire al personale direttivo, docente ed educativo di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica di poter rispondere a bisogni molteplici ed a situazioni differenziate. Ciò in dipendenza del fatto che il corso di specializzazione è destinato a docenti ed educatori che operano nei vari ordini e gradi di scuola (materna, elementare, secondaria ed artistica) a favore tanto della generalità degli alunni, quanto, in particolare, dei soggetti con difficoltà fisio-psichico-sensoriali e con disturbi nella sfera affettivo-comportamentale.

L'alunno con difficoltà di sviluppo o di apprendimento si pone infatti — secondo l'acquisizione della più matura coscienza pedagogica e sociale del nostro tempo — come individuo totale, poiché, al di là delle proprie difficoltà, egli esiste e si rivela come persona con i bisogni e i desideri degli altri coetanei, con gli stessi diritti e le stesse aspettative, commisurabili secondo il proprio pieno sviluppo.

Da questa duplice esigenza (carattere polivalente della specializzazione del docente e visione unitaria dell'alunno pur nella differenziazione delle difficoltà) scaturisce la necessità di privilegiare, nella struttura e nello svolgimento del corso, la « formazione » dei partecipanti, intesa soprattutto come capacità di analisi delle proprie ed altrui motivazioni; capacità di operare vive relazioni umane; capacità di iniziativa correlata alla disponibilità all'azione pluriprofessionale, con interventi coordinati sulla realtà sociale e in ordine alla stretta interazione tra scuola, famiglia e ambiente sociale; larga tolleranza alle frustrazioni; ed infine capacità di autodeterminazione nell'aggiornamento permanente « sul campo ».

La proposta di sottolineare il momento formativo non intende ridurre d'importanza il momento culturale della preparazione del personale specializzato. Tuttavia i contenuti degli insegnamenti, per risultare validi, hanno bisogno di essere mediati da effettive ed incisive esperienze.

In tale prospettiva, i presenti programmi collegano strettamente la « area informativa » con quella « formativa » che si realizza attraverso le esperienze di gruppo e di tirocinio guidato.

Da qui la necessità che il corso preveda: *a*) esperienze di gruppi di discussione, di ricerca e di formazione allo scopo di rendere attiva e responsabile la partecipazione degli allievi e di assicurare la disponibilità ai rapporti interpersonali; *b*) seminari interdisciplinari per garantire la correlazione e la integrazione dei vari insegnamenti; *c*) esercitazioni e tirocinio che mettano in condizione di avere, nel contempo, una visione unitaria dello alunno con difficoltà ed un'esperienza di « prassi operativa » nello specifico settore.

Il « tirocinio guidato » verterà, nel primo anno di corso, sull'osservazione operata sull'insegnamento individualizzato e sulle dinamiche relazionali nel gruppo di apprendimento e nel gruppo insegnante, mentre nel secondo anno verterà prevalentemente sull'osservazione degli aspetti patologici delle strutture e delle dinamiche umane e dell'apprendimento, sugli aspetti relativi ai criteri di intervento terapeutico, nonché su esperienze della metodologia e della didattica dell'intervento educativo e rieducativo.

L'allievo verrà così opportunamente orientato nella scelta delle modalità da seguire e da programmare sul piano a lui più congeniale dell'intervento didattico-educativo.

L'insegnante specializzato dovrà essere via via stimolato a prendere sempre più piena coscienza della valenza « politica » della sua funzione docente, protagonista, insieme alle altre componenti sociali, della gestione di nuovi modelli di sviluppo democratico ed educativo. Concezione questa che sottolinea gli aspetti relazionali, ossia il modo di vedere l'alunno con difficoltà di sviluppo e di apprendimento pienamente inserito nel proprio contesto socio-ambientale, grazie all'apprestamento dei presidii e degli interventi dei quali non dovrà essere comunque privato, in quanto è ormai acquisito dalla attuale coscienza sociale e pedagogica il presupposto che non si può separare la patologia dell'individuo da quella dell'ambiente in cui vive.

Poiché non è più concepibile un programma di recupero attraverso la gestione istituzionale delle varie forme di deficit, la prospettiva operativa oltrepassa i luoghi e la concezione assistenziale per approdare alla gestione sociale del bisogno. Di conseguenza la scuola, per diventare idonea ad affrontare al suo interno la problematica del « diverso », deve aprirsi alla realtà del territorio e strutturarsi in funzione del bisogno della comunità infantile e giovanile di un determinato ambito territoriale.

In questa prospettiva il fondamentale rapporto fra scuola e famiglia ed il collegamento funzionale del servizio scolastico agli altri servizi operanti nel territorio diventano condizioni per lo intervento educativo specializzato. A tanto dovrà essere preparato il candidato durante il corso biennale, con esperienze dirette, analisi e studi delle situazioni concrete.

Quanto affermato più sopra va particolarmente sottolineato in relazione alle conoscenze ed all'esperienza che l'insegnante, e in genere l'operatore specializzato, dovrà acquisire nel settore legislativo ed operativo che riguarda la piena integrazione — preparata opportunamente fin dal momento educativo-scolastico — nel mondo del lavoro dei soggetti con difficoltà. Non si vogliono certamente qui sottacere le enormi lacune esistenti a questo riguardo nel nostro contesto sociale (così come le giustificate aspirazioni al raggiungimento di condizioni socio-legislative più avanzate rispetto a quelle in atto), ma si intende soprattutto valorizzare l'indispensabile contributo che alla effettiva soluzione del complesso problema può e deve recare l'insegnante specializzato con il proprio specifico intervento sul piano metodologico-didattico graduale e progressivo, dalla terapia occupazionale alla didattica del lavoro, alle correlazioni con la pre-formazione professionale.

PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO DI CORSO

AREA INFORMATIVA

1) *Fondamenti biologici*:

a) biologia e genetica;
b) anatomofisiologia del sistema nervoso;
c) anatomofisiologia degli organi di senso;
d) nozioni di medicina preventiva.

2) *Lo sviluppo umano e le sue correlazioni dinamiche*:

a) sviluppo somatopsichico e psicomotorio;
b) sviluppo linguistico;
c) sviluppo cognitivo;
d) sviluppo emotivo-affettivo e psicosociale;
e) sviluppo della comunicazione umana.

3) *Elementi di fisiopatologia del sistema nervoso*:

a) fisiopatologia delle funzioni motorie;
b) fisiopatologia dell'apparato della visione e dell'udito;
c) fisiopatologia del linguaggio.

4) *Elementi di psicopatologia dell'età evolutiva*:

a) concetti psicodinamici fondamentali: carenze dell'*io;* disarmonie dell'*io;* concetti di regressione, fissazione e conflitto;
b) cenni sulle dinamiche patologiche dello sviluppo;
c) psicopatologia dell'apprendimento.

5) *Elementi di pedagogia*:

a) filosofia dell'educazione;
b) antropologia culturale;
c) sociologia dell'educazione;
d) pedagogia e istituzioni.

6) *Psicopedagogia*:

a) basi neurofisiologiche e relazioni dell'apprendimento;
b) metodologia, organizzazione e programmazione didattica;
c) tecnologie educative.

7) *Didattica degli apprendimenti*:

a) educazione prassognesica ed espressiva;
b) educazione grafo-lessicale;
c) educazione logico-matematica;
d) educazione ludica e sociale.

AREA FORMATIVA

1) *Esperienze di gruppo*:

a) gruppi di discussione;
b) gruppi di ricerca;
c) seminari interdisciplinari.

2) *Tirocinio guidato*:

a) osservazione sugli aspetti somatopsichici e pedagogico-didattici nell'insegnamento individualizzato;
b) osservazione delle dinamiche relazionali nel gruppo di apprendimento;
c) esperienze della dinamica relazionale nel gruppo insegnante (team-teaching).

PROGRAMMA DEL SECONDO ANNO DI CORSO

AREA INFORMATIVA

1) *Strutture e dinamiche patologiche*:

a) strutture neropsicopatologiche nell'età evolutiva:

1) nella sfera motoria e psico-motoria;
2) nella sfera psicorganica;
3) nella sfera senso-percettiva;
4) nella sfera della comunicazione;
5) nella sfera emotivo-affettiva;
6) nella sfera relazionale-sociale;
7) nella sfera dell'apprendimento.

b) dinamiche patologiche familiari e sociali:

1) dinamica e patologia della famiglia;
2) dinamica e patologia della comunicazione.

2) *Criteri di intervento terapeutico*:

a) concetti e tecniche di trattamento neuropsicologico e psicoterapico;
b) concetti e tecniche di riabilitazione (fisioterapiche, acustiche, logoterapiche, ortottiche);
c) concetti e tecniche di abilitazione (psicomotricità, terapia occupazionale, terapia del lavoro educativo, condizionamento);
d) concetti e tecniche di prevenzione.

3) *Metodologia e didattica dell'intervento educativo e rieducativo*:

a) esercizi per lo sviluppo psicomotorio e sensopercettivo;
b) esercizi per l'acquisizione e lo sviluppo del linguaggio e delle attività espressive (plastico-pittoriche, musicali, teatrali ed altre);
c) esercizi di attività occupazionali, prassico-costruttive e di lavoro educativo;
d) esercizi di attività ludica e presportiva;
e) esercizi per l'apprendimento strumentale e funzionale della lettura e della scrittura;
f) esercizi per lo sviluppo delle operazioni logico-matematiche;
g) didattica delle discipline curriculari (storia-geografia-osservazioni scientifiche, tecnologia e lavoro).

4) *Aspetti legislativi dei servizi sociali e deontologia professionale*:

I) aspetti legislativi dei servizi sociali:

a) diritto allo studio;
b) formazione professionale;
c) provvidenze per gli invalidi civili.

II) deontologia professionale:

AREA FORMATIVA

1) *Esperienze di gruppo*:

a) gruppi di discussione;
b) gruppi di ricerca;
c) gruppi di formazione;
d) seminari interdisciplinari.

2) *Tirocinio guidato*:

a) osservazione degli aspetti neuropsicopatologici dei disturbi sensopercettivi e della patologia dell'apprendimento;

b) esperienze di prassi operativa:

1) metodologia diagnostica interprofessionale;
2) metodologia della programmazione operativa;

c) esperienze tecnico-professionali relative ai criteri di intervento terapeutico (trattamento neuropsicologico, psicoterapico riabilitativo) e di prevenzione;

d) esperienze tecnico-professionali relative alla metodologia e alla didattica dell'intervento educativo e rieducativo.

NOTE

Sezioni. — Il corso biennale è unitario sul piano organizzativo e didattico. Sono previste distinte sezioni per docenti ed educatori della scuola materna, elementare e secondaria ed eventualmente per assistenti-educatori.

Le lezioni ed esercitazioni dell'area informativa sono comuni per tutte le sezioni. Ciò che differenzia le sezioni è il tirocinio guidato che avviene nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondaria) o nel tipo di istituzione cui la sezione si riferisce.

Durata del corso. — La durata del corso è di due anni scolastici (da ottobre a giugno).

In ogni anno si debbono effettuare non meno di 300 ore di lezioni teoriche (area informativa) e non meno di 350 ore di esperienze di gruppo e di tirocinio guidato (area formativa).

Frequenza. — La frequenza è obbligatoria. Non è ammesso agli esami di passaggio al II anno ed agli esami finali il candidato che non abbia frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e non abbia effettuato integralmente il prescritto tirocinio.

Tirocinio. — Il tirocinio del I anno di corso deve iniziare dopo il primo trimestre di lezioni e di esperienze di gruppo; deve essere svolto in maniera continuativa per l'intero arco delle ore stabilite (minimo 200 ore).

Nel II anno di corso il tirocinio deve iniziare con l'inizio delle lezioni e continuare regolarmente fino al suo totale espletamento (minimo 200 ore).

Esami. — Gli esami, consistenti in prove orali e pratiche, tendono a verificare l'apprendimento conseguito nelle singole discipline dell'area informativa.

Il passaggio al II anno di corso e l'ammissione all'esame finale di diploma avvengono dopo il superamento degli esami delle singole discipline previste rispettivamente per il I e per il II anno di corso e previo giudizio positivo sul candidato, espresso dal collegio dei docenti.

L'esame finale consiste nella discussione di una tesi scritta, preparata dal candidato durante il tirocinio nel II anno di corso. L'argomento della tesi di diploma deve essere concordato con un docente del corso e l'elaborazione deve essere guidata e controllata dal direttore del tirocinio in accordo col docente medesimo.

L'argomento della tesi può consistere in un approfondimento teorico di un punto programmatico o nella relazione di esperienze di educazione o di rieducazione o nell'analisi di interventi terapeutici o di metodologie didattiche specifiche, sempre nell'ordine di scuola (materna, elementare o secondaria) o nel tipo di istituzione nella cui sezione il candidato è iscritto e nel cui ambito avviene il tirocinio.

APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI AI CORSI BIENNALI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE PER I MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970).

Ai corsi di specializzazione per insegnanti nelle scuole per non vedenti svolti dall'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e dall'istituto professionale di Stato per minorati dell'udito « A. Magarotto » e dagli altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, sono estesi i presenti programmi, comuni a tutte le scuole o istituti di specializzazione e predisposti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, con le variazioni e integrazioni di seguito indicate.

L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dagli istituti di cui sopra si effettua allo scopo precipuo di consentire una formazione psico-pedagogica del personale direttivo, docente ed educativo tale da costituire un adeguata risposta alla pluralità di situazioni educative della scuola per non vedenti e per non udenti, in previsione della contemporanea presenza di alunni portatori di difficoltà collaterali o concomitanti alla minorazione della vista o dell'udito o da queste direttamente derivate, e di alunni con riduzione della funzione visiva o uditiva comunque non definibili con il concetto pedagogico di cecità o sordità.

In particolare per i non vedenti:

L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dall'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per insegnanti dei minorati della vista, si effettua:

1) in sostituzione degli attuali programmi approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 25 maggio 1965;

2) con estensione ai corsi di specializzazione per insegnanti di materie musicali nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado per non vedenti e per insegnanti di educazione fisica nella predetta scuola, fermo restando che i predetti corsi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1975, n. 292, hanno durata biennale in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e comprendono come insegnamenti teorico-pratici fondamentali e obbligatori:

a) l'insegnamento della didattica della musica per gli insegnanti di materie musicali;

b) l'insegnamento della didattica dell'educazione fisica per gli insegnanti di educazione fisica.

In particolare, per i non udenti:

L'adozione dei programmi comuni alle scuole di specializzazione nei corsi svolti dall'istituto professionale di Stato « A. Magarotto » di specializzazione per insegnanti dei minorati dell'udito e dagli altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione si effettua:

1) in sostituzione dei programmi previsti dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1995, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 472;

2) con estensione e approfondimento delle tecniche della comunicazione, in particolare di quelle logopediche e ortofoniche per mezzo delle quali l'insegnante dei non udenti sia in grado di portare l'alunno all'acquisizione del linguaggio, della espressione orale e della lettura labiale.

L'applicazione dei programmi ai corsi effettuati dagli istituti per la preparazione del personale dirigente, docente ed educativo da destinarsi agli alunni minorati della vista o dell'udito, si attuta mediante specifiche variazioni ed integrazioni che si riferiscono alla parte teorica (area informativa), alla esercitazione didattica, alla ricerca e alle modalità di svolgimento del tirocinio guidato (area formativa).

In particolare, l'attuazione dei criteri specifici tiene conto:

a) della possibilità della partecipazione ai corsi di specializzazione di insegnanti non vedenti e non udenti;

b) della natura della minorazione;

c) della pluralità delle situazioni correlate alla diversa incidenza della minorazione stessa sulle capacità sensoriali e sulla condotta psichica del soggetto.

In relazione all'integrazione degli interventi teorici, si sottolinea la necessità di riservare particolare spazio allo studio ed alla conoscenza della patologia dell'apparato visivo o uditivo e conseguentemente dei riflessi neurologici da questa direttamente comportati, all'incidenza della minorazione visiva o uditiva sullo sviluppo psichico del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alle relazioni socio-ambientali poste a confronto con i problemi di crescita del soggetto.

Si prospetta pertanto l'opportunità di considerare, nell'ambito dell'approfondimento dell'area psicologica, con un rilievo particolare la tiflopsicologia e la surdopsicologia, intese come scienze direttamente volte ad approfondire le conseguenze psicologiche e sociali derivate dalla presenza della minorazione visiva o uditiva.

Le esercitazioni, pur muovendo da una chiara concettualizzazione delle modalità di intervento operativo, hanno un contenuto prevalentemente pratico che si realizza attraverso una costante operatività anche sul piano manuale: il *fare* come approfondimento della tecnica didattica e come diretta chiarificazione del principio dell'insegnamento inteso nel senso più corretto di partecipazione alla ricerca dell'alunno.

L'attività seminariale ha per scopo prevalente la discussione e la ricerca sul metodo, la verifica sociologica delle iniziative di intervento pedagogico e l'approfondimento delle tecniche per l'apprendimento strumentale della lettura e della scrittura per i non vedenti e della pronuncia e della lettura labiale per i non udenti, peraltro già attuate ampiamente nella fase della esercitazione didattica.

APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI AI CORSI BIENNALI PER ASSISTENTI-EDUCATORI DEGLI ISTITUTI PER SORDOMUTI E PER NON VEDENTI (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970).

Si richiamano qui di seguito gli aspetti, ad un tempo unitari e differenziati, della comune e pur specifica preparazione degli assistenti-educatori per alunni non udenti e non vedenti.

Assistente-educatore specializzato è colui che mediante rapporti interpersonali realizza nei confronti della persona dell'alunno funzioni educative integrative, o temporaneamente sostitutive, dei ruoli familiari (protezione, guida, promozione). La sua attività specifica consiste nel promuovere ai vari livelli la « comunicazione » di cui egli è l'elemento attivo, favorendo la organizzazione delle esperienze (personali, di gruppo, familiari, comunitarie, sociali) al fine dell'acquisizione dell'autonomia personale e della dimensione sociale che consentano alla persona dell'educando l'esercizio di libere e mature scelte nei vari momenti di vita.

La sua identità professionale non comporta — come del resto quella dell'insegnante specializzato — competenze di tipo terapeutico in senso stretto, ma di tipo pedagogico-sociale e tecnico-strumentale (ad esempio, attività ludico-presportive, vita di gruppo, tecniche occupazionali, igiene e prevenzione).

Il ruolo fondamentale dell'assistente-educatore è pertanto quello di tramite per la promozione della comunicazione nei vari processi di relazione interpersonale, di gruppo e sociale. L'educatore, appunto perchè tramite, sarà particolarmente interessato e preparato nello studio e nell'osservazione dei fenomeni psico-sociali e dei processi trasformazionali.

L'educatore troverà quindi, tanto in specifici ambiti della « area informativa » quanto soprattutto in precisi momenti della « area formativa », in virtù di opportune scelte operate con la consulenza dei docenti e dei conduttori di gruppo, le modalità per conseguire la preparazione specializzata che gli è richiesta.

(7670)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cuneo, ente morale, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1955, con il quale la Cassa di risparmio di Cuneo, ente morale con sede in Cuneo, è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Cassa stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Cuneo, ente morale con sede in Cuneo, con il decreto di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della provincia di Cuneo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7633)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Parma, ente morale, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'economia nazionale 10 luglio 1928, nonché il proprio decreto 20 aprile 1976, con i quali la Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Cassa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio della provincia di Reggio Emilia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7631)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.
Gradazione normale dei vini della campagna 1975.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1975 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini della applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949 n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:
Asti, Novara, Torino, Vercelli 10
Cuneo 11
Alessandria 11,5

Valle d'Aosta 11

Liguria:
Genova 10,5
Savona, La Spezia 11
Imperia 11,5

Lombardia:
Bergamo, Brescia, Mantova 10
Como, Cremona, Milano 10,5
Sondrio 11
Pavia, Varese 11,5

Trentino Alto Adige:
Trento 11
Bolzano 11,5

Veneto:
Belluno 8,5
Venezia, Vicenza 9,5
Padova, Rovigo 10
Treviso, Verona 10,5

Friuli-Venezia Giulia:

Pordenone	10,5
Udine, Trieste	11
Gorizia	13

Emilia Romagna:

Ferrara	9
Parma, Ravenna	9,5
Forlì, Piacenza	10
Bologna	10,5
Modena, Reggio Emilia	11

Toscana:

Massa	10
Lucca, Pisa	10,5
Pistoia	11
Firenze, Grosseto, Livorno	11,5
Arezzo, Siena	12

Umbria:

Perugia	11,5
Terni	12

Marche:

Macerata	11
Pesaro	11,5
Ancona, Ascoli Piceno	12

Lazio:

Latina, Viterbo	10,5
Rieti	11,5
Frosinone, Roma	12

Abruzzo:

L'Aquila	10,5
Chieti	11
Pescara, Teramo	11,5

Molise:

Campobasso	11
Isernia	11,5

Campania:

Avellino, Caserta, Napoli	10,5
Benevento, Salerno	11,5

Puglia:

Bari, Foggia	12
Brindisi	12,5
Lecce	13
Taranto	13,5

Basilicata:

Potenza	11,5
Matera	12

Calabria:

Catanzaro, Reggio Calabria	12,5
Cosenza	13,5

Sicilia:

Enna, Palermo	11,5
Agrigento, Catania, Siracusa, Trapani	12,5
Caltanissetta, Messina	13,5
Ragusa	14

Sardegna:

Sassari	12
Cagliari	12,5
Nuoro, Oristano	13

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Genova-Sestri della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni a motore da diporto per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto nonché ad avvalersi, nei confronti dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 21 aprile 1975, con il quale la sezione di Genova-Sestri della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 7 maggio 1977, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza, superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quella per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto ed ha chiesto, altresì, di avvalersi a favore dei propri soci di quanto disposto dall'art. 4 della predetta legge n. 50;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Genova-Sestri della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto nonchè ad avvalersi, a

favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni o gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Genova-Sestri della Lega navale italiana nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audison International S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di apparecchi di radiotelefonia e radiotelegrafia ed altri di origine e provenienza Hong Kong la ditta Audison International S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 57.540 (di cui assistiti da fidejussione 5% solo $ 25.240) di cui al mod. *B*-Import n. 5063643 del 12 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 12 ottobre 1976 con un ritardo, quindi, di centoventitre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707866 del 16 marzo 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo è stato determinato dallo sfavorevole andamento del mercato interno nonché da scarsa liquidità di cassa, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audison International S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Credito italiano di Roma, nella misura del 5% di $ 25.240, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(7501)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta China-Japan import export S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 750 orologi da muro di origine e provenienza Corea del Sud la ditta China-Japan import export di Napoli ha effettuato un pagamento anticipato di $ 10.685 di cui al mod. *B*-Import n. 3764013 del 7 marzo 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 5 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di centocinquantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 514305 del 21 marzo 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento, secondo quanto asserito dall'interessata, sarebbe stato determinato da difficoltà incontrate nel reperimento di fondi da destinare al deposito infruttifero ex decreto ministeriale 2 maggio 1974, mentre risulta che al momento dell'efficacia del citato decreto ministeriale (7 maggio 1974) la ditta interessata era già inadempiente per intervenuta scadenza (6 aprile 1974) dei termini di validità della suddetta notifica bancaria, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta China-Japan import export S.p.a. di Napoli, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Napoli, nella misura del 5% di $ 10.685, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(7497)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 13 balle di cotone grezzo di origine e provenienza India la ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. di Cava dei Tirreni, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 9.323,40 di cui al mod. *B*-Import n. 3282605 del 15 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 22 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di centosessantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 720292 del 14 aprile 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo è stato determinato da sospensione della produzione dello stabilimento dovuto allo stato di ristrutturazione aziendale, circostanza peraltro conosciuta dalla ditta al momento del pagamento anticipato che è stato effettuato senza che l'interessata provvedesse pertanto a chiederne la particolare autorizzazione, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi di Cava dei Tirreni, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, nella misura del 5% di $ 9.323,40, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(7499)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Associated Traders S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di diverse partite di filati di cotone di origine e provenienza Taiwan la ditta Associated Traders S.p.a. di Milano, ha effettuato tre pagamenti anticipati di $ 27.797,80, $ 42.000 e $ 58.500 di cui ai modelli *B*-Import n. 5370509 del 2 febbrario 1976, n. 5370510 del 2 febbraio 1976 e n. 5040399 del 27 gennaio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernente l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova il 24 maggio 1976 con un ritardo, quindi, di cinquantadue e cinquantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971733 del 7 marzo 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nello sdoganamento è dovuto al mancato ritiro della merce da parte della ditta italiana subacquirente della stessa, determinato dal negativo andamento del mercato nazionale, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Associated Traders S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Banco di Roma di Milano, nella misura del 5% di $ 27.797,80, $ 42.000 e $ 58.500, di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(7498)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1977.

Disposizioni per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sulle modalità di versamento degli aumenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita, da corrispondersi mediante buoni del Tesoro poliennali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, riguardante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1977, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali in corresponsione di aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita;

Considerato che per le amministrazioni dello Stato non sono applicabili le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale per quanto concerne le modalità di versamento delle somme da tramutarsi in buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

In corrispondenza delle trattenute effettuate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in applicazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, concernente la corresponsione con buoni del Tesoro poliennali dei maggiori compensi derivanti da variazioni del costo della vita, dovuti ai dipendenti in servizio ed ai pensionati, i competenti uffici ordinatori del pagamento degli stipendi o delle pensioni emetteranno, per ciascuno dei periodi 1° gennaio-30 giugno 1977, 1° luglio-31 dicembre 1977 e 1° gennaio-30 aprile 1978, titoli di spesa, da commutarsi in quietanza di entrata con imputazione al Capo X - cap. 5059 dell'anno finanziario 1977 e cor-

rispondente dell'anno finanziario 1978, di importo pari all'ammontare dei buoni del Tesoro poliennali da corrispondere agli aventi diritto.

I titoli di spesa di cui al comma precedente dovranno pervenire alla Tesoreria centrale dello Stato o alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti entro il secondo mese successivo, rispettivamente, al 30 giugno 1977, al 31 dicembre 1977 ed al 30 giugno 1978.

A ciscun titolo di spesa devono essere allegati due elenchi degli aventi diritto ai buoni del Tesoro poliennali — redatti in conformità del modello allegato al decreto ministeriale 22 aprile 1977, citato nelle premesse — uno dei quali farà parte integrante del titolo di spesa e l'altro sarà, a cura della tesoreria centrale dello Stato o della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, inviato alla Direzione generale del debito pubblico, unitamente alla quietanza di entrata e ad una copia della distinta di versamento.

Le quietanze di entrata dovranno essere emesse con riferimento, rispettivamente, al 30 giugno 1977, al 31 dicembre 1977 e al 30 giugno 1978.

La Direzione generale del debito pubblico emetterà i buoni del Tesoro poliennali, corrispondenti ai versamenti di cui al presente articolo, con godimento degli interessi, rispettivamente, dal 1° luglio 1977, dal 1° gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978.

Il termine indicato dall'art. 8 del decreto ministeriale 22 aprile 1977 citato nelle premesse, scade, rispettivamente, il 30 settembre 1977, il 31 marzo 1978 ed il 30 settembre 1978.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 22 aprile 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1977
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 187

(7784)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Società fiduciaria e di revisione fiorentina - So.Fi.Re.F. S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1975 con il quale la società « Società fiduciaria e di revisione fiorentina: So.Fi.Re.F. S.p.a. », con sede in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 20 dicembre 1976 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Profid - Società per azioni » ed ha trasferito la sede in Milano, nonché la successiva comunicazione istanza del 22 febbraio 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla Società medesima;

Decreta:

La denominazione e la sede sociale della società « Società fiduciaria e di revisione fiorentina - So.Fi.Re.F. S.p.a. » sono modificati in « Profid - Società per azioni », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 15 aprile 1975, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(7789)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Costituzione del comitato di gestione della sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione - S.A.C.E.;

Visti gli articoli 5 e 7 della legge menzionata, i quali prevedono la costituzione di un comitato di gestione della suddetta Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E.;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E., di cui agli articoli 2, 5 e 7 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è composto dai seguenti signori:

Attolico Giacomo, ministro plenipotenziario, membro effettivo e consigliere di legazione e Garavelli Carlo, membro supplente, del Ministero degli affari esteri;

Laccesaglia dott. Giuseppe e Zitelli dott. Innocenzo, membri effettivi e Clemente dott. Berardo, Cirocco dott. Roberto, membri supplenti, del Ministero del tesoro;

Carbone dott. Eugenio, membro effettivo e Ammassari prof. Giuseppe, membro supplente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Firrao dott. Ruggiero, membro effettivo e Mazza dott. Giuseppe, membro supplente, del Ministero del commercio con l'estero;

Bertini dott. Manlio, membro effettivo e Pietrobono dott. Franco, membro supplente, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Figliola-Baldieri dott. Giacomo, membro effettivo e Mercusa dott. Antonio, membro supplente, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Il dott. Giuseppe Laccesaglia e il dott. Ruggiero Firrao sono designati ad assumere, rispettivamente, la presidenza e la vice presidenza del comitato di gestione sopra citato.

Tutti i membri del comitato di gestione durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(7813)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Costituzione del collegio dei revisori della sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente, tra l'altro, l'istituzione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E.;

Visto l'art. 9 di detta legge che disciplina la composizione del collegio dei revisori del citato ente;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori della Sezione speciale per la assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E., è così costituito:

Biffi dott. Renato, componente effettivo con funzioni di presidente e Baffigo dott Giulio, componente supplente, entrambi designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Cappelli dott. Mario, componente effettivo e Cardarelli dott. Giuseppe, componente supplente, entrambi designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Martucci dott. Paolo, componente effettivo, designato dal Ministero del commercio con l'estero.

Il collegio dura in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(7814)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1465/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 442/70 che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1466/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa gli importi del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1977/1978.

Regolamento (CEE) n. 1467/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 394/70 relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero

Regolamento (CEE) n. 1468/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del contributo gravante sulla produzione di isoglucosio ottenuta nel periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978.

Regolamento (CEE) n. 1469/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75.

Regolamento (CEE) n. 1470/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce modalità particolari per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75.

Regolamento (CEE) n. 1471/77 della commissione, del 30 giugno 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri sull'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1472/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1473/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 162 *del* 1° *luglio* 1977.

Regolamento (CEE) n. 1474/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 163 *del* 1° *luglio* 1977.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola Unione pastori, in Desulo, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1977, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola « Unione pastori », in Desulo (Nuoro) costituita in data 16 luglio 1962 per atto a rogito del notaio dott. Felice Contu, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il sig. Carlo Achilli.

(7606)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Veneta d'abitazione », in Padova, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1977, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Veneta di abitazione » in Padova, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1977 e il dottor Sandro Orlandi è stato nominato commissario governativo della società in sostituzione del dott. Umberto Maio, dimissionario.

(7607)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 498-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Ruggeri S.d.f., in Firenze via Bronzino n. 100, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 498-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 luglio 1977, il comune di Zignago (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4151/M)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 luglio 1977, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.907.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4146/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 luglio 1977, il comune di Santo Ippolito (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.279.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4147/M)

Autorizzazione al comune di Domodossola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 luglio 1977, il comune di Domodossola (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 123.486.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4154/M)

Autorizzazione alla provincia di Isernia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 luglio 1977, la provincia di Isernia, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 300.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4148/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 luglio 1977, il comune di San Mauro Torinese (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4149/M)

Autorizzazione al comune di Omegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 luglio 1977, il comune di Omegna (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4150/M)

Autorizzazione al comune di Sala Comacina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 luglio 1977, il comune di Sala Comacina (Como), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4155/M)

Autorizzazione al comune di Andrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 luglio 1977, il comune di Andrate (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4156/M)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 luglio 1977, il comune di Matera, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 904.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4145/M)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1977, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4152/M)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 luglio 1977, il comune di Summonte (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4153/M)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica).

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 386 della *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1977.

(4144/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantasette società cooperative

Con decreto ministeriale 20 maggio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Presidente Marasso Paladino, già Santa Barbara, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Rinaudo in data 19 dicembre 1962, rep. n. 13534/7489, reg. società n. 200;

2) società cooperativa edilizia Fede, soc. copp. a r.l., in Torino, costituita per rogito Santoro in data 3 ottobre 1963, rep. n. 50569, reg. soc. n. 2286/63;

3) società cooperativa edilizia Del Centenario, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Turchetto in data 20 gennaio 1965, rep. n. 7182, reg. soc. n. 4422;

4) società cooperativa edilizia Europa Dipendenti Montubi Milano, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Calvano in data 1° ottobre 1971, rep. n. 21499, reg. soc. n. 147038;

5) società cooperativa agricola zootecnica «La Passioncella», soc. coop. a r.l., in Moglia (Mantova), costituita per rogito Bellutti in data 21 settembre 1971, rep. n. 2673, reg. società n. 4657;

6) società cooperativa agricola zootecnica «Spagna», società coop. a r.l., in Moglia (Mantova), costituita per rogito Bellutti in data 7 ottobre 1971, rep. n. 2705, reg. soc. n. 4660;

7) società cooperativa agricola S. Pietro in Cariano, società coop. a r.l., in S. Pietro in Cariano (Verona), costituita per rogito Canal in data 5 dicembre 1961, rep. n. 13143, reg. soc. numero 4639;

8) società cooperativa agricola S. Gaetano, soc. coop. a r.l., in Sommacampagna (Verona), costituita per rogito Peres in data 14 dicembre 1961, rep. n. 29647, reg. soc. n. 4643;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa 31, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Quadri in data 7 marzo 1946, rep. n. 9779/3862, reg. soc. n. 52386;

10) società cooperativa edilizia ACLI La Fiaccola, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 6 dicembre 1954, rep. n. 4691, reg. soc. n. 20603;

11) società cooperativa edilizia genovese «Athena», società coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Chiarella in data 21 febbraio 1956, rep. n. 93148, reg. soc. n. 21236;

12) società cooperativa edilizia Flamma Domus, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito La Pegna in data 30 luglio 1957, rep. n. 8311, reg. soc. n. 22005;

13) società cooperativa edilizia Nuova Sestri, soc. coop. a r.l., in Genova Sestri, costituita per rogito Moro in data 14 maggio 1955, rep. n. 696, reg. soc. n. 20792;

14) società cooperativa edilizia E. Maragliano, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito De Felice in data 19 febbraio 1970, rep. n. 176675, reg. soc. n. 28178;

15) società cooperativa edilizia Beigna, soc. coop. a r.l., in Cogoleto (Genova), costituita per rogito Boggiano in data 15 maggio 1954, rep. n. 5309, reg. soc. n. 20174;

16) società cooperativa edilizia ACLI Villa degli Ulivi, società coop. a r.l., in Rapallo (Genova), costituita per rogito Di Donato in data 22 aprile 1971, rep. n. 4692, reg. soc. n. 1645;

17) società cooperativa edilizia Valle Berlino, soc. coop. a r.l., in Rossiglione (Genova), costituita per rogito Caviglia in data 30 dicembre 1953, rep. n. 3290, reg. soc. n. 19894;

18) società cooperativa vinicola di consumo «Del Molo», soc. coop. a r.l., in Santa Margherita Ligure (Genova), costituita per rogito Scaldaferri in data 11 gennaio 1947, rep. n. 1341, reg. soc. n. 145;

19) società cooperativa agricola Produttori Latte di Valbrevenna, soc. coop. a r.l., in Valbrevenna (Genova), costituita per rogito Medica in data 25 aprile 1948, rep. n. 10128, reg. società n. 19467;

20) società cooperativa di consumo fra il personale dipendente del Consorzio delle cooperative della provincia di Bologna, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Chiossi in data 4 dicembre 1961, rep. n. 11646/1798, reg. soc. n. 14016;

21) società cooperativa edilizia Aeroporto, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Luca in data 1° marzo 1968, rep. n. 18215, reg. soc. n. 16860;

22) società cooperativa edilizia Eridano fra dipendenti statali, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Melegari in data 11 aprile 1972, rep. n. 951, reg. soc. n. 6532;

23) società cooperativa edilizia Vedove di guerra, soc. coop. a r.l., in Fidenza (Parma), costituita per rogito Micheli in data 26 marzo 1971, rep. n. 17391, reg. soc. n. 6324;

24) società cooperativa edilizia Forza e Coraggio, soc. coop. a r.l., in Bagni di Lucca (Lucca), costituita per rogito Levi in data 8 agosto 1959, rep. n. 5470, reg. soc. n. 3302;

25) società cooperativa edilizia La Versilia, soc. coop. a r.l., in Lido di Camaiore (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 27 novembre 1959, rep. n. 1444, reg. soc. n. 3218;

26) società cooperativa edilizia Il Pontile, soc. coop. a r.l., in Forte dei Marmi (Lucca), costituita per rogito Castagni in data 23 ottobre 1958, rep. n. 3582, reg. soc. n. 3117;

27) società cooperativa edificatrice Betania, soc. coop. a r.l., in Baricella (Bologna), costituita per rogito Stame in data 27 febbraio 1953, rep. n. 1051, reg. soc. n. 10730;

28) società cooperativa di produzione e lavoro La Vaglina, soc. coop. a r.l., in Vagli di Sopra di Vagli di Sotto (Lucca), costituita per rogito Velani in data 11 agosto 1960, rep. n. 53210, reg. soc. n. 3303;

29) società cooperativa edilizia Marina, soc. coop. a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Carozzi in data 3 febbraio 1964, rep. n. 87965, reg. soc. n. 1637;

30) società cooperativa edilizia La Plastilina, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Giambelluca in data 28 giugno 1972, rep. n. 9777, reg. soc. n. 2201/72;

31) società cooperativa edilizia Alma, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 6 febbraio 1949, rep. n. 12093, reg. soc. n. 381;

32) società cooperativa edilizia Astrea 58/59, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Farisoglio in data 30 ottobre 1958, rep. n. 4386, reg. soc. n. 1967/58;

33) società cooperativa edilizia Brumesco, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 13 marzo 1964, rep. n. 130728, reg. soc. n. 1978/64;

34) società cooperativa edilizia Atlantide IX, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Trojano in data 10 luglio 1963, rep. n. 8007, reg. soc. n. 2275/63;

35) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito d'Angelo in data 10 febbraio 1948, rep. n. 4487, reg. soc. n. 264;

36) società cooperativa edilizia Giacomo Brodolini, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 17 novembre 1970, rep. n. 51435, reg. soc. n. 36/71;

37) società cooperativa edilizia Aurelia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 21 febbraio 1972, rep. n. 22289, reg. soc. n. 966/72;

38) società cooperativa edilizia Maiorca, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dobici in data 29 ottobre 1962, rep. n. 322564/6505, reg. soc. n. 2285/62;

39) società cooperativa edilizia Collina Fiorita, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 28 settembre 1968, rep. n. 8002, reg. soc. n. 2669/68;

40) società cooperativa edilizia Partenope 17-71, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mulieri in data 24 marzo 1971, rep. n. 38614, reg. soc. n. 1002/71;

41) società cooperativa edilizia Montefeltro, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Paliani in data 22 maggio 1962, rep. n. 10001, reg. soc. n. 1548/62;

42) società cooperativa edilizia Italia case mutilati e invalidi di guerra - Tivoli, soc. coop. a r.l., in Tivoli (Roma), costituita per rogito Vitti in data 16 febbraio 1964, rep. n. 3379, reg. soc. n. 2418/64;

43) società cooperativa edilizia Casa dei Sogni, soc. coop a r.l., in Latina, costituita per rogito Pisapia in data 29 aprile 1969, rep. n. 14391, reg. soc. n. 2365;

44) società cooperativa edilizia Aminta, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Zurlo in data 19 settembre 1964, reg. soc. n. 700;

45) società cooperativa agricola La Speranza, soc. coop. a r.l., in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Musto in data 19 settembre 1968, rep. n. 15525, reg. soc. n. 83/68;

46) società cooperativa edilizia Olimpia '68, soc. coop. a r.l.. in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 12 ottobre 1968, rep. n. 159731, reg. soc. n. 765;

47) società cooperativa edilizia Battista, soc. coop. a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 1° luglio 1964, rep. n. 54758, reg. soc. n. 608;

48) società cooperativa agricola oleificio cooperativo S. Marzano, soc. coop. a r.l., in S. Marzano (Taranto), costituita per rogito de Stefano in data 29 gennaio 1968, rep. n. 44082, reg. soc. n. 3144;

49) società cooperativa edilizia Bononia Ca' d'Oro, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Schiliaci-Ventura in data 6 ottobre 1956, reg. soc. n. 2033;

50) società cooperativa edilizia Iovis 24, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 29 novembre 1963, rep. n. 113109, reg. soc. n. 39/64;

51) società cooperativa edilizia Abruzzo, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 4 luglio 1970, rep. n. 146702, reg. soc. n. 2560/70;

52) società cooperativa edilizia Ospedali Riuniti Romani, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 5 novembre 1968, rep. n. 73830, reg. soc. n. 3387/68;

53) società cooperativa edilizia consorzio Villa Fiorita, società coop. a r.l., in Mentana (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 25 maggio 1966, rep. n. 37404, reg. soc. n. 1380/66;

54) società cooperativa edilizia postelegrafonici per l'edilizia Co. Post. Edil, soc. coop. a r.l., in Lucca, costituita per rogito Velani in data 25 febbraio 1961, rep. n. 58457, reg. soc. n. 3367;

55) società cooperativa edilizia C.E.L.M.E. - Cooperativa edilizia lucchese maestri elementari, a r.l., in Lucca, costituita per rogito Micheloni in data 13 maggio 1961, rep. n. 21280, registro soc. n. 3429;

56) società cooperativa di consumo ACLI di Nozzano (Lucca), soc. coop. a r.l., in Nozzano di Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 1° febbraio 1963, rep. n. 61774, reg. soc. n. 3654;

57) società cooperativa di produzione e lavoro «Madonna delle Grazie», soc. coop. a r.l., in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Marino in data 27 novembre 1974, rep. n. 440783.

(7322)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 12 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882.75	882,75	882,72	882,75	882,75	882,75	882,80	882,75	882,75	882,75
Dollaro canadese	834,05	834,05	834,50	834.05	834,05	834,05	834 —	834,05	834.05	834,05
Franco svizzero	365,42	365,42	365,30	365,42	365,40	365,41	365,40	365,42	365,42	365,40
Corona danese	147,34	147,34	147,30	147,34	147,35	147,32	147,35	147,34	147,34	147,35
Corona norvegese	167,22	167,22	167,20	167,22	167,25	167,20	167,22	167,22	167,22	167,22
Corona svedese	202,08	202,08	202,10	202,08	202,10	202,05	202,11	202,08	202,08	202,10
Fiorino olandese	360.20	360,20	360,40	360,20	360,37	360,15	360,32	360,20	360,20	360,20
Franco belga	24,793	24,793	24,80	24,793	24,80	24,78	24,8070	24,793	24,793	24,80
Franco francese	181,50	181,50	181,40	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50
Lira sterlina	1518,35	1518,35	1519 —	1518,35	1518,33	1518,40	1518,55	1518,35	1518,35	1518,35
Marco germanico	385,63	385,63	385,70	385,63	385,80	385,62	385,69	385,63	385,63	385,65
Scellino austriaco	54,367	54,367	54,35	54,367	54,40	54,36	54,41	54,367	54,367	54,35
Escudo portoghese	23,05	23,05	22,95	23,05	23,04	23,05	22,98	23,05	23,05	23,05
Peseta spagnola	10,136	10,136	10,10	10,136	10,15	10,12	10,14	10,136	10,136	10,13
Yen giapponese	3,343	3,343	3,3450	3,343	3,34	3,34	3,3450	3,343	3,343	3,34

Media dei titoli del 12 luglio 1977

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	79,350
Redimibile 3,50% 1934	98 —
» 3,50% (Ricostruzione)	88,700
» 5% (Ricostruzione)	96,900
» 5% (Riforma fondiaria)	96,225
» 5% (Città di Trieste)	91,375
» 5% (Beni esteri)	90,950
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,150
» 5,50% » » 1968-83	75,925
» 5,50% » » 1969-84	72,950
» 6% » » 1970-85	75,025
» 6% » » 1971-86	74,150
» 6% » » 1972-87	71,850
» 9% » » 1975-90	80,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	93,825
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,700
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,850
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,475
» poliennali 7% 1978	94,975
» » 9% 1979 (1ª emissione)	91,500
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,900
» » 9% 1980	88,475
» » 10% 1981	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,775
Dollaro canadese	834,025
Franco svizzero	365,41
Corona danese	147,345
Corona norvegese	167,22
Corona svedese	202,095
Fiorino olandese	360,26
Franco belga	24,80
Franco francese	181,50
Lira sterlina	1518,45
Marco germanico	385,66
Scellino austriaco	54,388
Escudo portoghese	23,015
Peseta spagnola	10,138
Yen giapponese	3,344

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di stenodattilografo resocontista (ruolo tecnico - qualifica di assistente tecnico) per gli uffici di Roma.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente « le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di stenodattilografo resocontista (ruolo tecnico - qualifica di assistente tecnico) per gli uffici di Roma.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso di uno dei titoli di studio richiesti al successivo art. 2 e risulti in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. stabilito all'art. 3 del presente bando.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o uno dei seguenti diplomi di qualifica: contabile di azienda, addetto alla contabilità d'azienda, segretario di azienda, addetto alla segreteria d'azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e stenodattilografo in lingue estere;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo articolo 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dello Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicato nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei diplomi di qualifica indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio, secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

l) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

o) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

due esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

un esperto in dattilografia.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a dirigente.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale con qualifica di collaboratore o di assistente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova pratica di stenodattilografia consistente nella ripresa stenografica di un dialogo fra più persone da trasporre successivamente a macchina;

una prova scritta di cultura generale;

una prova orale sulle materie indicate nel programma di esame allegato 3.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

Le date di svolgimento della prova pratica e della prova scritta saranno comunicate con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova scritta sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta. Il voto conseguito nella prova scritta sarà parimenti comunicato ai concorrenti a mezzo di lettera raccomandata.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del punteggio da ciascuno riportato: detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi riportati nelle prove pratica, scritta ed orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della apposita comunicazione i documenti prescritti dall'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a presentare o far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

I benefici di cui trattasi non verranno applicati nei confronti di quei candidati che avranno prodotto documenti diversi da quelli specificati al citato allegato 5, ovvero documenti irregolarmente redatti.

Art. 8.

Formazione della graduatoria di merito

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al secondo comma del successivo art. 11.

La direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti, sempreché non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione

razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data della richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dello Istituto, compresi quelli indicati alle lettere c), d), e), f), i), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico - classe iniziale.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: Secondo quanto stabilito all'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono, in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 19 aprile 1976

Il presidente: ORLANDI

Il direttore generale reggente: ALIBRANDI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, *ritenendosi parimenti assorbita ogni altra* elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e sempreché siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. .l. . sottoscritt. . . . . (1) (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat. . a . . . . . . il . . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a dodici posti di stenodattilografo resocontista (ruolo tecnico - qualifica di assistente tecnico) per gli uffici di Roma.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . **dichiara:**

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . ;

d) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . . ;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . e di essere cessat. . a causa di (6) . . . . ;

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . ;

h) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (7).

. .l. . sottoscritt. . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

l. sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8)

. . . . n. . .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

. . . .
(codice di avviamento postale) (località) (provincia)

. .l. . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Data, ...

Firma . . . .
(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare l'autentica potrà essere effettuata dal comandante di compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA ORALE

1) Elementi di legislazione sociale con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

Legislazione sociale:

disciplina amministrativa del lavoro;
igiene e sicurezza del lavoro;
le principali forme di assicurazione sociale.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

i soggetti del rapporto assicurativo;
l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale;
le prestazioni.

2) Elementi di diritto pubblico:

organi costituzionali dello Stato;
funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale;
ordinamento amministrativo dello Stato;
enti autarchici;
cenni sul rapporto di pubblico impiego, diritti e doveri dell'impiegato.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza o di altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo l'inizio della prova pratica e dopo la lettura del tema non saranno ammessi alle prove medesime.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Durante la prova pratica e la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di chè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA
DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione

oppure

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra

oppure

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra

oppure

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati o invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione

oppure

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa

oppure

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142

oppure

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851

oppure

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto

oppure

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto

oppure

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti *in guerra*):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data *non* anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, *unitamente* ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati o invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente

oppure

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851

oppure

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedove con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31, legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina* (*riserva di posti*):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento:

documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

i capi di famiglia numerosa:

documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(7544)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento della idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Antonelli Arrigo, nato a Terni il 16 maggio 1932;
Borsalino Giovanni, nato a Parma il 21 ottobre 1933;
Cifelli Francesco, nato a Salerno il 12 agosto 1926;
Commessatti Pietro, nato a Dignano il 13 gennaio 1931;
Crescente Domenico, nato a Castelvetrano il 22 febbraio 1931;
Ribaldi Hennio, nato a Roma il 13 febbraio 1924.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera:

Barletti Paolo, nato a Cremolino il 2 dicembre 1922;
Bonicoli Franco, nato a Livorno il 12 luglio 1933;
Cosco Mazzuca Renzo, nato a Sassari il 21 luglio 1934;
De Gennaro Pier Fortunato, nato a Napoli il 9 agosto 1927;
Delfino Claudio, nato ad Albenga il 15 luglio 1934;
Girlando Domenico, nato a Catania il 4 maggio 1927;
Scarselli Bruno, nato a Castellammare di Stabia il 1° gennaio 1935;
Nicodemo Nicola, nato a Napoli l'8 marzo 1934.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7431)

Elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento della idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di malattie infettive in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri:

De Pasquale Nicolò, nato a Giardini il 21 luglio 1921.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7429)

Elenco dei primari di emodialisi idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli Enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento della idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di emodialisi in base al possesso dei requisiti previsti dal 3° comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di emodialisi a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti relativi per l'ammissione all'esame d'idoneità:

De Vizia Luigi, nato a Ogliastro Cilento il 27 febbraio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7430)

Modificazione al decreto ministeriale 3 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di psichiatria, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di psichiatria, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nel citato elenco, è stato erroneamente indicato come «Donati Ambrosio» il nominativo del dott. Donati Ambrogio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148 approvata con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 337 del 20 dicembre 1976, leggasi «Donati *Ambrogio*» anzichè «Donati *Ambrosio*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7432)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1976, con il quale venne indetto il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1976, con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo e quello in data 18 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976, di integrazione della suddetta commissione per la prova pratica di idoneità tecnica;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Considerato che quest'ultima è incorsa in errori nell'applicazione dei criteri di massima preventivamente determinati per la valutazione dei titoli;

Accertato che la commissione stessa, a seguito delle osservazioni formulate, ha proceduto alle necessarie correzioni;

Null'altro essendo da rilevare in ordine alla regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida, indetto con il richiamato decreto dell'8 ottobre 1975:

1.	Carpisassi Umberto	punti 16,65
2.	Spina Bruno	» 16,50
3.	De Sillo Remo	» 16,10
4.	Pagliaro Fortunato	» 16,05
5.	Carbonetti Remigio	» 15,20
6.	Bea Vittorio	» 15,00
7.	De Angelis Giancarlo	» 14,80
8.	Vinaccia Antonio	» 14,50
9.	Pacileo Giancarlo	» 14,30
10.	Masciotti Franco	» 14,20
11.	Eramo Nazareno, nato il 26 dicembre 1951	» 14,10
12.	Pittalà Enrico, nato il 6 febbraio 1954	» 14,10
13.	Martinelli Mauro	» 14,05
14.	Severino Domenico, invalido civile, coniugato con un figlio	» 14,00
15.	Acanfora Alfonso	» 14,00
16.	Dominici Enrico	» 13,50
17.	Adamo Giuseppe	» 13,40
18.	Senzacqua Alessandro	» 12,50

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1. Carpisassi Umberto;
2. Spina Bruno;
3. De Sillo Remo;
4. Pagliaro Fortunato.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Carbonetti Remigio;
2. Bea Vittorio:
3. De Angelis Giancarlo;
4. Vinaccia Antonio;
5. Pacileo Giancarlo;
6. Masciotti Franco;
7. Eramo Nazareno;
8. Pittalà Enrico;
9. Martinelli Mauro;
10. Severino Domenico;
11. Acanfora Alfonso;
12. Dominici Enrico;
13. Adamo Giuseppe;
14. Senzacqua Alessandro.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1977
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 387

(7682)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Butera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16507 del 23 dicembre 1975 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario del comune di Butera;

Visto il proprio decreto n. 5261 del 27 aprile 1976 con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 9485 del 30 agosto 1976, successivamente modificato con decreto n. 747 del 24 gennaio 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso sopradetto svoltosi nei giorni 26 e 27 maggio 1977 e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi sanitari addetti ai comuni ed alle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Butera:

1. Maugeri Franco . punti 134,748 su 240
2. Maida Stefano » 129,120 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 18 giugno 1977

Il medico provinciale: Schillaci

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Butera;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato dott. Maugeri Franco, nato a Butera il 16 dicembre 1940, dichiarato primo degli idonei nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Butera.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 18 giugno 1977

Il medico provinciale: Schillaci

(7327)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 5 luglio 1977, n. 1956, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura delle seguenti condotte veterinarie vacanti in provincia di Palermo al 30 novembre 1976:

a) Contessa Entellina (Condotta);

b) Alimena-Bompietro (Consorzio);

c) Montemaggiore Belsito-Aliminusa (Consorzio).

Le domande di partecipazione al concorso corredate dei documenti di rito dovranno pervenire all'ufficio del veterinario provinciale di Palermo, via Briuccia, 67, entro il 30 settembre 1977.

(7684)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1707 del 1° dicembre 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1976;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dalla prefettura di Ancona, dalla regione Marche e dall'ordine dei veterinari della provincia di Ancona;

Visto altresì il decreto del medico provinciale di Ancona n. 2635 del 17 maggio 1977, con il quale viene nominato il componente sanitario condotto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi a sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui in narrativa è così costituita:

Presidente:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto vicario presso la prefettura di Ancona.

Componenti:

Torregiani dott. Sergio, veterinario provinciale di Macerata;

Mastroianni dott. Domenico, funzionario, direttore amministrativo della regione Marche;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Montalbini dott. Giovanni, veterinario comunale di Montemarciano.

Segretario:

Di Janni Desiderio, funzionario, direttore amministrativo della regione Marche.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ancona

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Il veterinario provinciale: Piersimoni

(7683)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del reparto ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del reparto ortopedico presso l'istituto di Mezzaselva di Roana.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(7686)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asti.

(7759)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di pneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pneumotisiologia presso l'ospedale «S. Santorio».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(7760)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(7761)

OSPEDALE «P. TOMITANO» DI ODERZO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(7762)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia addetto alla divisione di cardiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto alla clinica ortopedica e traumatologica;

un posto di assistente di pediatria addetto alla divisione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(7687)

OSPEDALE «MARIA SS. ADDOLORATA» DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto dermatologo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Eboli (Salerno).

(7690)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto odontostomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(7691)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ferrara.

(7768)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1977, n. **19**.

Determinazione indennità ai componenti dei comitati circondariali di Melfi e Lagonegro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comitati circondariali di Melfi e di Lagonegro, di cui alle leggi regionali n. 39 e n. 40 del 20 maggio 1975, sono autorizzati a deliberare una indennità di carica onnicomprensiva nella misura massima di L. 150.000 mensili per il presidente ed una indennità di presenza per gli altri componenti nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

I comitati possono, inoltre, deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km per coloro che risiedono in comuni diversi da quello sede del comitato e che si servano di mezzo privato.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 14 delle leggi regionali n. 39 e n. 40 del 25 maggio 1975.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui all'art. 18 delle leggi regionali n. 39 e n. 40 del 20 maggio 1975.

Art. 4.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 giugno 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1977, n. **20**.

Costruzione ampliamento di impianti destinati alle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di attuare un programma di interventi intesi a costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi nei comuni, la Regione finanzia il totale ammortamento dei mutui decennali, compresi gli oneri per spese ed interessi, contratti dai comuni o da loro consorzi nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

La Regione finanzia altresì, nei limiti di 1/3 della disponibilità finanziaria di cui alla presente legge, il completamento e la revisione dei prezzi relativi agli impianti costruiti o in corso di costruzione, già finanziati dallo Stato o da altri enti.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i comuni o i loro consorzi, che non abbiano già provveduto, devono presentare alla presidenza della giunta regionale proposte intese ad ottenere il finanziamento per gli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Sulla base delle proposte di cui al precedente articolo, nonchè di un approfondito esame delle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio regionale e della situazione di fatto degli impianti già esistenti, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, entro i successivi tre mesi, il programma triennale di intervento.

Art. 4.

La giunta stabilisce il termine per la presentazione delle singole domande d'intervento.

Tali domande devono essere corredate da:

copia della deliberazione del comune o dell'assemblea consortile che attesti la volontà dell'ente di usufruire del finanziamento regionale a norma della presente legge, e che indichi l'area in conformità degli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

progetto esecutivo.

Art. 5.

I comuni o loro consorzi per procurarsi i mezzi necessari alla esecuzione delle opere, contraggono mutui con l'istituto di credito sportivo o altro istituto di credito, con il quale la Regione stipulerà apposita convenzione, nei limiti di spesa risultanti dai progetti esecutivi debitamente approvati.

Art. 6.

Per l'approvazione dei progetti e la concessione delle relative sovvenzioni, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la vigilanza nonchè il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, nonchè le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 526, per la parte relativa ai pareri di competenza degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

La corresponsione delle rate di ammortamento dei singoli mutui sarà disposta, con provvedimento del presidente della giunta, direttamene a favore dell'istituto mutuante secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Agli oneri finanziari occorrenti per l'espropriazione, da effettuarsi ai sensi della legge n. 865/71, e successive modifiche, provvedono i comuni e i loro consorzi con fondi propri.

Art. 8.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

L. 230.000.000 annui dal 1977 al 1986;

L. 230.000.000 annui dal 1978 al 1987;

L. 240.000.000 annui dal 1979 al 1988.

La spesa di cui sopra farà carico al cap. 1690: « Contributi per la costruzione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi », del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e allo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La copertura finanziaria dell'onere complessivo di lire 7.000.000.000 è assicurata come segue:

per il 1977 dallo stanziamento già previsto al cap. 1690 del relativo bilancio;

per gli anni dal 1978 al 1981 dagli stanziamenti relativi alla voce « Sport » di cui al quadro finanziario pluriennale allegato al bilancio 1977;

per gli anni dal 1982 al 1988 dagli stanziamenti che saranno assicurati nei successivi bilanci pluriennali con i proventi derivanti alla Regione dal riparto dei fondi ex art. 9 della legge n. 281/1970.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quella della legge regionale n. 30/74.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 giugno 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1977, n. **21**.

Modifica allo statuto della comunità montana « Marmo-Platano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono apportate, ai sensi del secondo comma della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana « Marmo-Platano »:

a) All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

I comuni non classificati montani, limitrofi al territorio della comunità montana, di concerto con questa possono far parte, con voto consultivo, del consiglio comunitario con la stessa rappresentanza stabilita dalle norme dello statuto per i comuni della comunità, ai soli fini del coordinamento programmatico.

Gli interventi finanziari della stessa comunità montana saranno limitati ai soli territori dell'area comunitaria.

b) L'art. 20 è così modificato:

La comunità deve darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione del rispettivo statuto.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso — e con nomina del consiglio — ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto, per qualifiche similari ed equiparate, dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte della competente sezione di controllo.

La comunità potrà conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica esclusivamente a tempo determinato, per specifiche attività altamente specializzate per le quali non abbia disponibilità di personale idoneo.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità si avvale anche degli uffici dei consorzi tra i comuni o degli altri enti operanti nel territorio.

Il consiglio della comunità decide in merito.

Accordi particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla giunta con gli enti interessati.

c) All'art. 22 è aggiunto il seguente comma:

La comunità per il periodo di preparazione dei piani quinquennali, potrà infine adottare, con lo stesso procedimento previsto per i piani-stralcio annuali, programmi di opere e interventi redatti sulla base degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale.

d) L'art. 23 è così modificato:

La comunità montana può, altresì, redigere con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dei piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano-regolatore urbanistico comunitario.

I piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale ed i piani urbanistici regolatori sono approvati con legge regionale; i piani-stralcio annuali ed i programmi di opere e interventi sono approvati dal consiglio regionale.

e) L'ultimo comma dell'art. 24 è così modificato:

Gli enti operanti nel territorio della comunità dovranno adeguare i propri programmi ed i propri strumenti urbanistici a quelli della comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

f) L'art. 28 è così modificato:

Il consiglio può deliberare un'indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di lire 150.000 mensili, ed un'indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servano di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estesi ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposti ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

Art, 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 giugno 1977

VERRASTRO

(7265)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1977, n. **22**.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4: « Norme per la costruzione, la gestione, il controllo e il finanziamento degli asili nido ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*8 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per la costruzione degli asili nido la Regione concede contributi utilizzando i fondi statali a tale scopo assegnati e gli appositi stanziamenti regionali.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi, entro il limite massimo di L. 4.000.000 per ogni posto bambino, ai comuni e ai loro consorzi che si adeguino nella realizzazione degli asili nido alle norme della legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4, in conformità ai piani approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 2.

I contributi sono erogati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, nei limiti delle disponibilità stanziate a bilancio.

Art. 3.

I contributi per la gestione di tutti gli asili nido funzionanti nel territorio della Regione sono assegnati dal consiglio regionale su proposta della giunta, nel quadro della utilizzazione unificata

dei fondi prevista dall'art. 14, lettera *b*), della legge regionale 2 settembre 1976, n. 26, a richiesta dei comuni e loro consorzi che si conformino alle norme della legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4, e sulla base di un piano annuale documentato di spesa dagli stessi presentato.

All'erogazione provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Art. 4.

I piani già adottati in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4, possono essere modificati in relazione alle mutate condizioni derivanti dalla gestione del territorio o dai maggiori oneri di costruzione.

Art. 5.

I fondi statali assegnati alla Regione con riferimento agli esercizi finanziari dello Stato 1975 — per la parte ancora disponibile — e 1976 sono utilizzati per la concessione di contributi volti alla costruzione degli asili nido indicati nell'annessa tabella *A*.

Lo stanziamento integrativo della Regione per il 1977 viene utilizzato per la concessione di contributi volti alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli asili nido già gestiti dalla disciolta Opera nazionale per la maternità ed infanzia di cui all'annessa tabella *B*.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, assegna i contributi di cui al precedente comma a seguito di presentazione, da parte dell'ente interessato, di apposita domanda corredata dal progetto esecutivo delle opere da effettuare. All'erogazione provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

mediante le somme ancora disponibili al cap. 253 del bilancio 1975 e al cap. 520 del bilancio 1976 gestione residui, e con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 al cap. 520;

mediante iscrizione dello stanziamento di L. 700.000.000 al cap. 521 « Integrazione regionale per gli asili nido (legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4) » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977.

All'onere di L. 700.000.000 si fa fronte mediante utilizzazione per pari somma, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dello stanziamento del cap. 620 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio dell'esercizio finanziario 1976.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 maggio 1977

CAROSSINO

TABELLA *A*

Comuni	Numero asili
Busalla	1
Cogoleto	1
Genova	7
Ronco Scrivia	1
S. Margherita	1
Sestri Levante	1
Imperia	1
Follo	1
La Spezia	2
Cairo Montenotte	1
Pietra Ligure	1
Savona	3
Vado Ligure	1
	22

TABELLA *B*

INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO EX O.N.M.I.

Comuni	Numero asili
Genova	9
S. Margherita Ligure	1
Rapallo	1
Imperia	2
Diano Marina	1
Pieve di Teco	1
Ventimiglia	1
Savona	1
La Spezia	1
Sarzana	1
Lerici	1
	20

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1977, n. 23.

Contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'8 giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere ai seguenti enti contributi pari al 100 per cento per maggiori oneri connessi alla revisione dei prezzi relativi ad opere di edilizia ospedaliera i cui importi sono accanto a ciascuno di essi indicati:

PROVINCIA DI GENOVA		
1) Genova - Ospedale regionale S. Martino - Monoblocco	milioni	253
2) Genova - Ospedale regionale S. Martino - Edifici esistenti	»	130
3) Genova - Ospedale zonale evangelico internazionale	»	70
4) Genova-Rivarolo - Ospedale zonale Celesia	»	187
5) Genova-Sestri Ponente - Ospedale zonale	»	22
6) Campoligure - Ospedale S. Michele Arcangelo	»	26
7) Chiavari - Ospedale provinciale « Ospedali riuniti V. Leonardi - E. Riboli »	»	21
8) Cogoleto - Ospedale zonale Marina Rati - Nuova sede	»	76
9) Sestri Levante - Ospedale zonale	»	76
10) Recco - Ospedale zonale S. Antonio	»	71
PROVINCIA DI IMPERIA		
11) Bordighera - Ospedale zonale « Saint Charles »	milioni	53
12) Sanremo - Ospedale provinciale	»	67
PROVINCIA DI LA SPEZIA		
13) La Spezia - Amministrazione comunale - Gerontocomio	milioni	42
14) Levanto - Ospedale zonale S. Nicolò	»	10
15) Sarzana - Ospedale zonale S. Bartolomeo - Nuova sede	»	275
PROVINCIA DI SAVONA		
16) Savona - Ospedale provinciale S. Paolo - Nuova sede	milioni	1 688
17) Finale L. - Ospedale zonale Ruffini S. Biagio	»	35
18) Sassello - Ospedale S. Antonio	»	9
Totale	milioni	3.111

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere ai seguenti enti contributi pari al 100 per cento della spesa per opere di completamento o per interventi manutentori o di miglioramento funzionale i cui importi sono accanto a ciascuno di essi indicati:

A. — COMPLETAMENTI

PROVINCIA DI GENOVA

1) Genova - Ospedale zonale evangelico internazionale . . . milioni 230
2) Genova - Ospedale provinciale « Galliera » . . . » 402
3) Genova - Ospedale regionale « S. Martino » . . . » 244
4) Genova-Sestri Ponente - Ospedale zonale . . . » 398
5) Lavagna - Ospedale provinciale « Ospedali riuniti V. Leonardi - E. Riboli » . . . » 200
6) Recco - Ospedale zonale S. Antonio . . . » 166

PROVINCIA DI IMPERIA

7) Bordighera - Ospedale zonale « Saint Charles » milioni 200
8) Costarainera - Ospedale regionale specializzato « G. F. Novaro » . . . » 290
9) Ventimiglia - Ospedale zonale Santo Spirito . . . » 50

PROVINCIA DI LA SPEZIA

10) Levanto - Ospedale zonale S. Nicolò . . . milioni 240

Totale . . . milioni 2.420

B. — INTERVENTI MANUTENTORI O DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE

PROVINCIA DI GENOVA

1) Genova-Sampierdarena - Ospedale provinciale . milioni 53
2) Genova - Ospedale specializzato regionale « E. Maragliano » . . . » 148
3) Genova-Nervi - Ospedale zonale . . . » 65
4) Genova-Pontedecimo - Ospedale zonale « Andrea Gallino » . . . » 100
5) Genova-Rivarolo - Ospedale zonale « Celesia » . . . » 195

PROVINCIA DI LA SPEZIA

6) La Spezia - Ospedale provinciale « S. Andrea » . milioni 170
7) Sarzana - Ospedale zonale « S. Bartolomeo » - Vecchia sede . . . » 42

Totale . . . milioni 773

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concedere all'ente ospedaliero « S. Paolo » di Savona un contributo, pari al 100 per cento della spesa preventivata in L. 1.576.000.000, per le opere edili già previste nel progetto generale necessarie al completo trasferimento di tutti i servizi ospedalieri dalla attuale sede al nuovo ospedale in località Valloria.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono erogati in un'unica soluzione previa presentazione da parte dell'ente di domanda corredata dalla documentazione revisionale relativa.

Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le norme fissate dall'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1976, n. 34.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti complessivamente a L. 7.880.000.000 si farà fronte:

per L. 2.364.000.000 mediante prelevamento, in applicazione dell'art. 1 della **legge 27 febbraio 1955, n. 64**, di pari somma dal cap. 620 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi *in corso* »;

per la restante somma di L. 5.516.000.000 la giunta regionale è autorizzata a contrarre mutuo di pari importo da estinguere mediante annualità costanti in un periodo minimo di anni venti al tasso massimo del 17 per cento; il relativo importo sarà iscritto nel cap. 150: « Entrate per mutui passivi » del bilancio preventivo per l'esercizio 1977.

Corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo verrà istituito il cap. 618: « Contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera » con lo stanziamento di L. 7.880.000.000.

La somma non impegnata entro la fine dell'esercizio finanziario 1977 potrà essere utilizzata nell'esercizio successivo.

Art. 6.

L'onere derivante dal pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, previsto in L. 980.139.000, viene fronteggiato per il 1977 mediante la disponibilità di L. 788.000.000, derivanti dalla soppressione dello stanziamento di cui al cap. 593: « Edifici ospedalieri, sanitari ed assistenziali: contributi costanti trentacinquennali », e il prelievo di L. 149.720.000 dal cap. 380 e di L. 42.419.000 dal cap. 620 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 denominati: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». Conseguentemente lo stanziamento del cap. 383 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese per l'ammortamento dei mutui in corso di perfezionamento, previsti da leggi regionali per il finanziamento di iniziative nei vari campi di intervento » viene aumentato di L. 937.720.000 e il cap. 622 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri per il rimborso delle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui in corso di perfezionamento previsti da leggi regionali per il finanziamento di iniziative nei vari campi di intervento » viene aumentato di L. 42.419.000.

L'onere di L. 980.139.000 per gli anni successivi verrà iscritto nei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. Le entrate costanti trentacinquennali di L. 788.000.000 annue, quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, spettanti alla regione Liguria e destinate ad opere di edilizia ospedaliera, concorreranno negli anni successivi al 1977 alla copertura delle spese del servizio del mutuo di cui al presente articolo fino all'estinzione dello stesso; nelle annualità che seguiranno alla estinzione del predetto mutuo, le medesime entrate verranno destinate con successivi provvedimenti al finanziamento di altre opere di edilizia ospedaliera.

Art. 7.

L'erogazione dei contributi previsti nella presente legge può essere effettuata anche in pendenza delle procedure relative alla stipulazione del contratto di mutuo dopo averne ottenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 maggio 1977.

CAROSSINO

(7266)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771920)